

Deliberazione 2 novembre 2010 - ARG/elt 191/10

Integrazioni alla procedura di valutazione dei progetti pilota relativi a reti attive e smart grids, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10, e modifiche al TIT

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l’Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 39/10);
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2010, ARG/elt 148/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità 4 agosto 2010, n. 4/10 (di seguito: determinazione n. 4/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità 27 ottobre 2010, n. 7/10 (di seguito: determinazione n. 7/10).

Considerato che:

- il comma 11.4, lettera d), del TIT prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per 12 anni per i nuovi investimenti relativi a progetti pilota comprendenti sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive MT (*smart grids*);
- ai sensi del comma 11.7 del TIT, l’Autorità ha definito, con la deliberazione ARG/elt 39/10, la procedura e i criteri di selezione degli investimenti relativi a *smart grids*;
- con il comma 11.8 del TIT, l’esame dell’ammissibilità degli investimenti è stata demandata ad un’apposita commissione di esperti nominata dall’Autorità;
- il medesimo comma 11.8 del TIT prevede che l’onere della commissione sia posto a carico dei soggetti che presenteranno istanza per il trattamento incentivante.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità, con il comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 39/10 ha specificato sia l'importo unitario da riconoscere alla commissione di esperti, pari a 500 (cinquecento/00) euro al giorno equivalente, sia l'importo massimo riconoscibile per ogni progetto valutato, pari a 5.000 (cinquemila/00) euro massimi a progetto;
- ai sensi del comma 11.8 del TIT, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe, secondo le modalità definite all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 39/10, di nominare la commissione di esperti chiamata ad esaminare i progetti;
- con la determinazione n. 4/10, il Direttore della Direzione Tariffe ha approvato un elenco di esperti idonei alla valutazione dei progetti, con elevata professionalità nell'ambito della conoscenza dello sviluppo delle reti elettriche e con particolare riferimento ai temi delle reti attive e delle *smart grids*, riservandosi di definire la composizione della commissione a valle della presentazione delle istanze, in funzione della numerosità e complessità dei progetti presentati;
- allo stesso tempo, con la medesima determinazione, si è ritenuto opportuno individuare un primo nucleo di esperti con il compito di definire preliminarmente i criteri sulla base dei quali i progetti dimostrativi saranno valutati e in particolare l'indicatore di merito dei progetti di cui al comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 39/10;
- con la determinazione n. 7/10 il Direttore della Direzione Tariffe, al fine di assicurare la massima trasparenza dei criteri di valutazione, ha definito l'indicatore di priorità e i pesi dei benefici attesi dai progetti.

Considerato infine che:

- il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10, come modificato dalla deliberazione 27 settembre 2010 ARG/elt 148/10, prevede che, ai fini dell'ammissione al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, le imprese distributrici presentino all'Autorità apposita istanza entro il 10 novembre 2010;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 148/10, l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere il versamento alla Cassa del corrispettivo di cui al comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 39/10, per permettere la conclusione di approfondimenti relativi alla contrattualizzazione degli esperti;
- in esito a tali approfondimenti e a seguito di uno scambio interlocutorio con la Cassa sul punto, è stata verificata l'impossibilità di dare attuazione in tempi rapidi alle procedure previste dalla deliberazione ARG/elt 39/10 a causa dei vincoli amministrativi e di bilancio previsti dalla normativa primaria, in termini di contenimento delle spese della pubblica amministrazione.

Ritenuto opportuno:

- modificare la procedura di verifica delle istanze presentate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 39/10, prevedendo:

- che l'istanza medesima sia accompagnata da una relazione tecnica inerente l'efficacia e la congruità del progetto pilota;
- che tale relazione sia redatta e sottoscritta da un soggetto terzo e indipendente e che tale soggetto sia identificabile in uno degli esperti compresi nell'Allegato A alla determinazione n. 4/10;
- che l'esperto sia individuato con specifico provvedimento dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
- che l'onere previsto in capo all'impresa distributrice a copertura dei costi di valutazione sia regolato direttamente tra le parti, secondo garanzie fissate dall'Autorità;
- che l'Autorità, anche avvalendosi del nucleo di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10 verifichi le valutazioni degli esperti e definisca sia l'ammissibilità, sia la graduatoria di merito finalizzata alla scelta dei progetti cui riconoscere l'agevolazione

DELIBERA

Articolo 1

Modifica alla TIT

- 1.1 Al comma 11.8 del TIT, le parole "l'onere della commissione", sono sostituite dalle seguenti parole "l'onere relativo alla valutazione delle istanze".

Articolo 2

Modifica alla Deliberazione ARG/elt 39/10

- 2.1 Sono abrogate le seguenti disposizioni della deliberazione ARG/elt 39/10:
- Articolo 3, comma 3.4;
 - Articolo 4, comma 4.1 e 4.2;
 - Articolo 5, comma 5.2, lettera f);
 - Articolo 5, commi 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7;
 - Articolo 8, comma 8.2.
- 2.2 Al comma 5.5 della deliberazione ARG/elt 39/10, sono eliminate le parole "o al comma 5.4".
- 2.3 Al comma 7.2 della deliberazione ARG/elt 39/10, le parole "Commissione", sono sostituite dalle parole "Direzione Tariffe dell'Autorità".

Articolo 3

Relazione tecnica di accompagnamento

- 3.1 Successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10, l'impresa di distribuzione dovrà presentare una relazione tecnica indipendente che valuti l'efficacia e la congruità del progetto proposto sulla base dei requisiti dei cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 39/10 e delle linee guida di cui alla determinazione n. 7/10.

- 3.2 La relazione tecnica di cui al precedente comma è redatta da uno o più esperti di cui all'Allegato A alla determinazione n. 4/10, come individuati con apposita determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, successivamente alla presentazione dei progetti pilota da parte delle imprese distributrici.
- 3.3 La relazione tecnica è inviata alla Direzione Tariffe dell'Autorità entro 30 giorni dalla determinazione di cui al punto precedente.
- 3.4 Sulla base delle relazioni tecniche, anche avvalendosi degli esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10, l'Autorità definisce l'ammissibilità delle istanze e sulla base della graduatoria di merito, i progetti pilota da ammettere al meccanismo incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT.

Articolo 4

Rapporti contrattuali con gli esperti di cui al comma 3.2

- 4.1 Il rapporto fra l'impresa che presenta l'istanza e l'esperto o gli esperti assegnati alla stessa sarà regolato in coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 39/10 e alla presente deliberazione.
- 4.2 L'onorario riconosciuto dall'impresa all'esperto o agli esperti assegnati alla stessa, per ogni progetto pilota per cui è richiesta l'ammissione al trattamento incentivante, è pari a euro 5.000 (cinquemila/00), al lordo di gravami di legge e di ogni eventuale ulteriore onere.
- 4.3 La disciplina del rapporto tra l'impresa e l'esperto è informata al principio di autonomia dell'esperto medesimo ed è volta ad assicurarne in concreto l'indipendenza di giudizio. A tal fine, saranno osservate le seguenti prescrizioni:
- il consulente/esperto emette la nota di addebito contestualmente alla presentazione della relazione tecnica di valutazione;
 - per la valutazione del progetto, non sono ammessi compensi diversi ovvero ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 4.2, qualunque ne sia la forma e/o la natura;
 - sono vietate le clausole che subordinino la liquidazione del compenso agli esiti delle valutazioni dell'Autorità;
 - è fissato un termine perentorio per la consegna delle valutazioni, compatibile con la tempistica di cui al precedente comma 3.3;
 - l'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 39/10 e le linee guida di cui all'Allegato A e all'Allegato B alla determinazione n. 7/10 sono i riferimenti necessari cui le relazioni tecniche devono conformarsi;
 - in capo agli esperti sono previsti stringenti obblighi di riservatezza a proposito dei fatti, delle informazioni, dei documenti o di quant'altro avranno comunicazione o verranno a conoscenza nello svolgimento dell'attività di valutazione;
 - l'esperto, in via preventiva, al momento della sottoscrizione del contratto, dichiara di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con l'impresa;
 - l'esperto si impegna, per i 18 (diciotto) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, a non intrattenere attività professionale o di consulenza con l'impresa.

Articolo 5
Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento integra e modifica le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 39/10.
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e agli esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10.
- 5.3 La deliberazione ARG/elt 39/10, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la deliberazione ARG/elt 148/10 e con il presente provvedimento è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.
- 5.4 Il TIT, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la deliberazione ARG/elt 39/10 e con il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.
- 5.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis